



COMUNE DI COSTA VOLPINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 26/04/2023

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**
- Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari**
- Articolo 4 - Misura dell'imposta**
- Articolo 5 - Esenzioni**
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta**
- Articolo 8 - Disposizioni in materia di accertamento**
- Articolo 9 - Sanzioni**
- Articolo 10 - Riscossione coattiva**
- Articolo 11 - Rimborsi**
- Articolo 12 - Contenzioso**
- Articolo 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta**
- Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Costa Volpino, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione annuale al Consiglio Comunale, anche nell'ambito del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Costa Volpino, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. Con provvedimento motivato del Consiglio Comunale potrà essere disposta la sospensione dell'imposta di soggiorno, qualora si verificano situazioni tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, non residenti nel Comune di Costa Volpino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020:
 - il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
 - il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

2. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva. Per le aziende ricettive all'aria aperta, tra cui rientrano le aree camper dotate di gestore, la tariffa è stabilita in misura forfettaria per automezzo.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non sia dovuta l'imposta.
5. Le misure dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili.
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
 - e) sono altresì esenti coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d) ed e) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - c) Il gestore della struttura dovrà presentare apposite dichiarazioni nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al primo semestre;

- entro il 31 gennaio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al secondo semestre dell'anno precedente;

Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Comune secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 13.

- d) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- e) il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- g) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno al gestore della struttura presso la quale ha pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il II semestre.
Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
3. Il versamento potrà essere effettuato mediante:
 - a) bonifico bancario intestato al Comune
 - b) sistema PAGO PAIl versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il semestre di riferimento e i dati della struttura ricettiva".

Articolo 8

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra-periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.
3. Nel rispetto della vigente normativa, l'ufficio non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, è inferiore o pari a cinque euro, rilevandosi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante compilazione di apposito modulo da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 giugno 2023.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Costa Volpino.